MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sind.le n.62 del 10/07/2023

Rimozione rifiuti abbandonati nella C.da Badia del Comune di Naso. Obbligato: FAVAZZI MOLLICA CONO, nato a Naso il 19.04.1970. Ordinanza emessa ex art 192 D.Lgs. 3.4.2006, n° 152.

IL SINDACO

- **Visto** il verbale di contestazione di infrazione n. 18/1, reg.to al n. 18 R.B.I.A., del 27.06.2023, elevato dalla locale Polizia Municipale a carico del Sig. FAVAZZI MOLLICA CONO, nato a Naso il 19.04.1970, ivi residente nella C.da Badia n. 13, per violazione artt. 192 e 255 del D.Lgs. n. 152/2006 (abbandono di rifiuti non pericolosi ai margini della strada comunale Bazia Rupila S. Antonino, km. 0+250 circa, ricadente nella C.da Badia);
- **Dato atto** che il citato verbale è stato notificato al trasgressore in data 30.06.2023, da personale della stessa Polizia Municipale;
- **Visto** l'art. 192 comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 che vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e sottosuolo;
- **Visto** che detto art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 impone che "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
 - Il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".
- **Ritenuto** che sia, in effetti, applicabile l'art. 192, terzo comma, del D.Lgs. 3.4.2006, n° 152;
- Ritenuto, altresì, obbligare il trasgressore a procedere alla rimozione di detti rifiuti a sua cura e spese, concedendo un congruo termine di 15 giorni dalla notifica;
- **Richiamato** il D. Lgs. 22 del 5.2.1997, artt. 14 e 50 in ispecie;
- **Visto** il D. Lgs. 152 del 3.4.2006, art. 192, comma 3 in specie, e 255;
- **Richiamata** la L. 142 dell'8.6.'90, recepita in Sicilia con L. 48 dell'11.12.'91;
- **Richiamata** la L. 241 del 7.8.1990, come recepita in Sicilia con L. 10 del 30.4.1991;
- **Visto** il D.Lgs. 267 del 18.8.'00, in particolare l'art. 50;
- Viste le leggi sanitarie;
- **Visto** l'Ord. Amm.vo reg.le vigente;
- **Viste** la L. 241/1990 e la L. R. 10/1991;

ORDINA

al **Sig. FAVAZZI MOLLICA CONO, nato a Naso il 19.04.1970, ivi residente nella C.da Badia n. 13,** di procedere, per i motivi predetti, entro giorni 15 dalla data di notifica della presente Ordinanza, alla documentata rimozione dei rifiuti abbandonati in questa C.da Badia, ai margini della strada comunale Bazia - Rupila - S. Antonino, km. 0+250 circa, di cui al verbale n. 18/1 del 27.06.2023, elevato dalla locale Polizia Municipale e notificato in data 30.06.2023;

Tali rifiuti dovranno essere, a cura e spese dell'obbligato, smaltiti a mezzo ditta specializzata/autorizzata e secondo le norme di cui alla legge n. 152/2006 e normativa complementare.

AVVISA

che, in caso d'inadempienza e/o non rispetto dei termini, si procederà alla rimozione d'ufficio - in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate - e alla sua denuncia all'Autorità Giudiziaria

DISPONE

- che copia della presente venga notificata all'obbligato: Favazzi Mollica Cono, nato a Naso il 19.04.1970;
- che copia s'invii alla Polizia Municipale e Responsabile Settore Tecnico LL.PP.;
- che copia s'invii alla Città Metropolitana di Messina ed alla locale Stazione Carabinieri.

Gli Agenti della Forza pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al **T**ribunale **A**mministrativo **R**egionale di Catania entro 60 giorni dalla sua notifica o al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO F.to Dr. Gaetano Nanì